

DELIBERA n. 2/2021

Sono revocate in autotutela e, pertanto, annullate con effetto *ex tunc*, gli ordini di servizio prot. n. 1451/O-1; n.1612/XI - B/O-1; n. 1611/XI – B/O-1, con contestuale notifica all’interessato l’avvio della procedura di recupero delle maggiori retribuzioni ad oggi erogate dalla Fondazione Orchestra Sinfonica in forza dei predetti atti.

Quanto sopra è motivato dal fatto che i predetti atti sono stati adottati dal Sovrintendente pro-tempore della Fondazione, in favore del dipendente _____ con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di Responsabile del settore degli acquisti e di Economo della Fondazione, con conseguente attribuzione del livello di inquadramento e trattamento economico al I° livello dell’area Tecnico-Amministrativa, in carenza di motivazione ed a fronte di irritualità della procedura seguita, con conferimento *ad personam*, delle predette funzioni e livelli retributivi.

Al riguardo, si osserva che pur essendo la FOSS una Fondazione di diritto privato, tuttavia è da considerarsi a tutti gli effetti un Ente strumentale della Regione Siciliana che ne esercita le funzioni di vigilanza e controllo in qualità di Organo Tutorio, oltre ad essere un ente a finanza derivata, circostanze queste che la ricomprendono nel perimetro degli Enti in controllo pubblico.

Da ciò discende che qualsivoglia atto finalizzato alla copertura di incarichi e funzioni vacanti nell’ambito dell’organigramma e del funzionigramma aziendale, quali quelli in esame, doveva scaturire da procedure comparative ad evidenza pubblica, eventualmente anche solo di carattere interno, ossia con riserva totale al personale già in organico della Fondazione.

In ogni caso, nel caso di specie, risulta illegittima l’attribuzione del I° livello, con funzioni di responsabile settoriale, ad un dipendente la cui precedente qualifica corrispondeva al IV° livello, circostanza questa cui corrisponde peraltro la mancata ratifica da parte del decaduto C.d.A. delle determinazioni assunte in tal senso dal Sovrintendente pro-tempore.

La presente Deliberazione è adottata al fine di tutelare la Fondazione dai pregiudizi patrimoniali derivanti dall’adozione dei predetti atti, che potrebbero sostanziarsi anche in contenziosi promossi da altri dipendenti nelle medesime condizioni giuridiche soggettive di partenza dell’interessato, nelle more di verificare le effettive attività svolte dal medesimo a far data dal 4 marzo 2021.

Quanto sopra a mente dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento, nonché per gli effetti dell’art. 1, primo comma, della Legge n. 241 del 1990 – Legge generale sul procedimento amministrativo – secondo cui l’azione della stessa essa Pubblica Amministrazione deve conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.



Il Commissario Straordinario prosegue la seduta, sottoponendo al Collegio dei Revisori la trattazione del punto posto al n. 3 dell'o.d.g. come da specifica:

- *“Istituzione repertorio Contratti”*;

A tal proposito il Commissario Straordinario preliminarmente rappresenta di non aver rinvenuto presso la Fondazione alcuno strumento di raccolta e classificazione dei contratti di natura commerciale e/o artistica nel tempo sottoscritti nei confronti di terzi.

Ritenuto, viceversa, indispensabile dotare la Fondazione di uno strumento di raccolta, monitoraggio e consultazione delle posizioni contrattuali vigenti e/o pregresse, anche al fine di assicurare idonea pubblicità nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web, il Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana assume la seguente